

CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE BANDO DI GARA PER INVITO

procedura: art. 22 della L. 11/02/71 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 03/05/82 n° 203 e art. 6 del D. Lgs. 18/5/01 n°228.

AFFITTO DELLA MALGA ALPE DI LENNO IN COMUNE DI TREMEZZINA

Premesso che:

- il Comune di Tremezzina con delibera del consiglio comunale n. 38 del 02.09.2022 ha conferito al Consorzio Forestale Lario Intelvese la gestione dei propri terreni agricoli e forestali, tra cui anche dell'alpeggio denominato Alpe di Lenno;

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale n. 35 del 02 novembre 2022, presso la sede del Consorzio Forestale, Via Roma 9 **alle ore 09.00 del 12 maggio 2023** si procederà alla gara mediante licitazione privata per l'affitto per anni 10 (dieci) della malga Alpe di Lenno, sita in località medesima nel Comune di Tremezzina.

DURATA E CARATTERISTICHE DELL' AFFITTO

- 1) Fermo restando che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti nell'apposito contratto e capitolato, per la durata dell'affitto e l'entità del canone si procede in deroga ai patti agrari.
- 2) la durata dell'affitto è stabilita in **anni 10**, con inizio dalla data del 15 maggio 2023 di stipula del contratto e termine il 10 Novembre 2032.
- 3) Base economica di riferimento € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), con offerte in aumento.
- 4) Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in affitto, dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.
- 5) il carico ottimale previsto è di **120 U.B.A.** con una tolleranza in eccesso del 20%
- 6) il carico minimo previsto è di **100 U.B.A.** pena la rescissione del contratto
- 7) il latte deve essere lavorato e trasformato in Alpeggio garantendone la vendita diretta di almeno una parte
- 8) provvedere alla manutenzione e miglioramento dell'alpeggio secondo quanto riportato nella proposta tecnica presentata in sede di offerta

NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla licitazione privata:

- A) le imprese agricole, singole o associate, condotte da imprenditori agricoli a titolo principale così come definiti dall'allegato A) della L.R.7/2000 e/o coltivatori diretti.
Nel caso di imprese agricole associate, gli imprenditori agricoli a titolo principale devono essere almeno i 2/3 della compagine sociale.
- B) le cooperative agricole.

Nel caso di associazione temporanea, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà la malga, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni dieci, ovvero pari al periodo di affitto della malga.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello, allegato al presente bando, e sottoscritta dal legale rappresentante.

Nel modulo di offerta predisposto ed allegato al presente bando avente valore di auto dichiarazione unica ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere indicato:

- 1) Offerta economica annuale ritenuta congrua per il bene in concessione espressa in cifre e in lettere
- 2) Disponibilità di U.B.A. al momento della presentazione dell'offerta
- 3) Esperienze di conduzione alpeggi
- 4) Esperienze di caseificazione in alpeggio, desumibile dal registro QUOTE LATTE per produttori titolari di una quota individuale in vendita diretta (la figura del produttore deve coincidere con il conduttore dell'alpe)

Il partecipante dovrà inoltre dichiarare:

- 1) di aver preso visione del capitolato di affitto della malga Alpe di Lenno, di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte in caso di aggiudicazione dell'affitto;

- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per la affitto della malga;
- 3) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 4) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di gara;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato né a carico del legale rappresentante;
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
- 11) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- 12) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 13) di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà alla proprietà, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all'Ente, se ritenuta idonea dall'Ente stesso.

A completamento dell'offerta andrà allegata, pena l'esclusione della gara:

- **per richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)
 - copia della carta d'identità.
- **per imprese agricole associate**
 - copia carta d'identità del legale rappresentante
 - elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo)
 - copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata
- **per le cooperative agricole:**
 - copia carta d'identità del legale rappresentante;
 - atto costitutivo ed elenco soci;
- **per associazioni temporanee di scopo**
 - copia carta d'identità del capofila
 - copia di scrittura privata autenticata

L'offerta, completa degli allegati, andrà inserita in busta chiusa e sigillata riportante all'esterno la scritta: "**Licitazione privata Malga Alpe di Lenno in Comune di Tremezzina**".

La busta contenente l'offerta andrà indirizzata a:

Consorzio Forestale Lario Intelvese, Via Roma 9, loc. San Fedele 22023 – Centro Valle Intelvi - CO,

dovrà pervenire al protocollo del Consorzio Forestale **entro le ore 16.00 del giorno 11 maggio 2023**, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata R. R., sia consegnata direttamente a mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte e/o da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali.

L'Ente non considera valida la data di invio riportata dall'ufficio postale, qualora venisse recapitata oltre il termine indicato dal bando.

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà in base a graduatoria basata sul punteggio ottenuto da:

- a) offerta economica (MAX 40 PUNTI)
- b) esperienza di conduzioni di alpeggio (MAX 10 PUNTI)
- c) produzione media formaggio (Kg in equivalente latte) da Giugno a Settembre nelle ultime 5 campagne lattiero casearie (MAX 5 PUNTI)
- d) proposta tecnica di gestione della malga (MAX 10 PUNTI)
- e) disponibilità ad anticipare il capitale necessario (secondo le modalità dell'Art. 5 (Migliorie) del Capitolato di affitto della malga Alpe di Lenno) per la realizzazione degli interventi di manutenzione e recupero delle strutture d'alpeggio (MAX 15 PUNTI)
- f) disponibilità U.B.A. di proprietà al momento della presentazione dell'offerta (MAX 10 PUNTI)
- g) periodo carico garantito (MAX 10 PUNTI)

Punteggio massimo ottenibile 100 punti, per il dettaglio sull'attribuzione del punteggio vedasi l'**allegato A**.

Il richiedente dovrà dimostrare, alla data dell'offerta, di essere in possesso di:

- disponibilità minima di U.B.A. prevista dal capitolato, che si prevede di caricare; gli animali potranno essere di proprietà o monticati per conto di altre aziende agricole. In questo ultimo caso l'azienda conferente il bestiame dovrà dare specifica comunicazione scritta sotto forma di autodichiarazione.
- registri di carico e scarico del bestiame, contratti d'affitto attestanti le passate conduzioni di Alpeggi
- registro QUOTE LATTE per produttori titolari di una quota individuale in vendita diretta riportante le ultime 5 campagne casearie (la figura del produttore deve coincidere con il conduttore dell'alpe)

A parità di posizione in graduatoria, si seguiranno le seguenti priorità:

1. agricoltori che avevano già in uso l'alpe;
2. offerta economica migliore
3. agricoltori la cui azienda ha sede presso il comune in cui si trova la malga e che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo;
4. in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio

Il Consorzio si riserva la facoltà di non assegnare l'alpe nel caso l'azienda aggiudicatrice abbia avuto contenziosi di natura legale con altri Enti, a seguito di monticazione non corretta.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova gara.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'affittuario in scadenza potrà avvalersi del diritto di prelazione, offrendo le medesime condizioni del miglior offerente.

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente concedente.

CONTRATTO

Entro 30 giorni dall'approvazione del verbale di gara, verrà predisposto apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di affitto, ovvero pascolo e fabbricati.

Tale contratto andrà sottoscritto unitamente al capitolato di affitto, con l'assistenza della organizzazione sindacale di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della L.3/5/82 n°203.

Ove, nel termine, previsto l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o quant'altro sia legato all'affitto, nel senso che, alla scadenza dei suddetti dieci anni, l'aggiudicatario dovrà lasciare completamente libero quanto dato in affitto, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto del tacito rinnovo, nonché del subappalto.

CANONE DI AFFITTO

Il canone di affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno; dovrà essere pagato in due rate, la prima entro il 15 maggio, la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno.

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre prima della stipula del contratto una cauzione per un ammontare pari ad due annualità del canone di affitto sotto forma di fidejussione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

GARANZIE

Il affittuario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

E' pure a carico dell'affittuario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente proprietario, con vincolo a favore di questo.

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo i cui importi di massimale non potranno essere inferiori rispettivamente a €500.000,00 e €150.000,00, dovranno essere consegnate all'Ente proprietario in sede di sottoscrizione del contratto; analogamente dicasi per le quietanze di pagamento del premio annuale.

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione saranno a carico dell'aggiudicatario.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al contratto, capitolato di affitto ed alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nel capitolato.

NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31/12/1996, n. 675,:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della legge n. 675/96, norma cui si rinvia;
- 6) il titolare del trattamento è il Consorzio Forestale Lario Intelvese nella persona del Presidente, o suo delegato, quale legale rappresentante.

I dati trattati saranno anche quelli detti sensibili, di cui all'art. 22 della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere alla procedura di gara.


L'invito a presentare candidature per la partecipazione alla gara sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo del Consorzio Forestale Lario Intelvese e all'albo comunale del comune di Tremezzina.

Per tutte le informazioni relative alla licitazione privata e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici del consorzio forestale Lario Intelvese, via Roma 9 loc. San Fedele - Centro valle Intelvi (Co) - tel. 031 830 528 - ogni giorno feriale dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Giovedì 27 aprile 2023

Il Presidente
Pierluigi Bianchi

(Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione Digitale D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO A

Criterio		Punteggio
Offerta economica	Offerta economica migliore	40 punti
	Dalla seconda alla quarta offerta	10 punti in meno sul punteggio massimo ottenibile per ogni posizione di distacco dalla prima
	Oltre la quarta offerta	10 punti
Produzione media formaggio (kg in equivalente latte)	Superiore a 20'000 Kg	5 punti
	Tra 10'000 e 20'000 Kg	3 punti
	Inferiore a 10'000 Kg	1 punto
<p>Il valore di produzione, riportato in kg di formaggio espressi in equivalente latte, deve essere il valore medio della produzione e deve essere calcolato come la media, sulle 5 campagne casearie, dei totali annui prodotti nei 4 mesi di riferimento (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre).</p> <p>La figura del produttore deve coincidere con la figura del conduttore dell'Alpe.</p>		
Conduzione alpeggi	Da prima del 1992	10 punti
	Tra il 1992 ed il 2007	5 punti
	Dal 2007 in poi	-1 punto
<p>L'esperienza di conduzione di alpeggi è da intendersi continuativa dalla data di stipula del primo contratto sino al 2022, in caso di conduzioni non continuative indicare l'opzione 3 "dal 2007 in poi"</p>		
Proposta tecnica	Filiera corta	MAX 2 punti
	Promozione turistica	MAX 1 punti
	Miglioramento pascolo	MAX 5 punti
	Recupero e manutenzione strutture alpeggio	MAX 7 punti
<p>La valutazione della proposta tecnica verterà su 4 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filiera corta: vendita diretta di almeno una parte dei prodotti trasformati in alpeggio, indicando azioni da intraprendere per aumentare e/o garantire tale attività nel tempo • Promozione turistica: azioni da intraprendere per aumentare l'offerta turistica (organizzare degustazioni, visite all'alpeggio e alle principali attività legate alla gestione di un alpeggio etc.) e indicazioni di gestione delle aree adiacenti il locale vendita dei prodotti al fine di aumentarne l'attrattività • Miglioramento pascolo: indicare attività ed interventi atti a migliorare le attuali condizioni del pascolo (taglio della componente arbustiva invadente, letamazione del cotico erboso con le deiezioni raccolte dalle stalle) • Recupero e manutenzione strutture alpeggio: proposta di interventi per il miglioramento delle strutture d'alpeggio con particolare riferimento al locale stagionatura, locale vendita, locali adibiti ad alloggio ed efficientamento energetico. 		
Disponibilità ad anticipare capitale	dal primo anno	15 punti
	dal secondo anno	10 punti
	dal terzo anno	5 punti
	dal quarto anno	0 punti
	dal quinto anno o mai	-5 punti
<p>In base agli interventi migliorativi individuati ed inseriti all'interno della proposta tecnica e successivamente ad un confronto con Consorzio Forestale e Comune di Tremezzina, verranno quantificati e stabiliti gli interventi da eseguirsi. I lavori verranno realizzati sotto il controllo del Consorzio Forestale e della proprietà, l'affittuario si impegna ad anticipare per conto della proprietà i capitali necessari per l'esecuzione degli stessi, tale anticipazione sarà scalata dalle annuali quote di affitto. L'anticipazione del capitale sarà gestita con apposita scrittura privata tra le parti.</p>		
U.B.A. di proprietà	superiore al 90%	10 punti
	tra il 75% ed il 90%	5 punti
	inferiore al 75 %	0 punti
<p>Al momento della partecipazione al bando deve essere dimostrata la disponibilità delle U.B.A. minime previste e certificarne la relativa proprietà allegando il registro di stalla.</p>		
Periodo carico bestiame	fino a 60 giorni	0 punti
	fra 60 e 120 giorni	5 punti
	superiore a 120 giorni	10 punti
		Totale Punti: 100

CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE BANDO DI GARA PER INVITO

procedura: art. 22 della L. 11/02/71 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 03/05/82 n° 203 e art. 6 del D. Lgs. 18/5/01 n°228.

DOMANDA PER AFFITTO DELLA MALGA ALPE DI LENNO IN COMUNE DI TREMEZZINA

Il sottoscritto _____

nato a _____

il _____

residente a _____ prov. _____

in via _____

titolare/legale rappresentante dell'azienda _____

con sede in via _____

del comune di _____ prov. _____

partita IVA _____

DICHIARA

- 1) di aver preso visione del capitolato di affitto della malga Alpe di Lenno, di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte in caso di aggiudicazione dell'affitto;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per la affitto della malga;
- 3) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 4) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di gara;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato né a carico del legale rappresentante;
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55
- 11) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- 12) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri

professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

- 13) di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà all'Ente proprietario, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all'Ente, se ritenuta idonea dall'Ente proprietario stesso.

DICHIARA ALTRESI'

- 1) che alla data odierna il numero di U.B.A. che si garantisce di monticare è pari ad almeno U.B.A. _____ e che gli animali sono di proprietà di _____;
- 2) di avere condotto alpeggi continuativamente sino al 2022:
- da prima del 1992
 - tra il 1992 ed il 2007
 - dal 2007 in avanti
- 3) di aver prodotto nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre delle ultime 5 campagne casearie _____ kg di formaggio espressi in equivalente latte (il valore riportato deve essere il valore medio della produzione e deve essere calcolato come la media, sulle 5 campagne casearie, dei totali annui prodotti nei 4 mesi di riferimento)
- 4) che la figura del produttore sia la medesima del conduttore dell'Alpe
- 5) che viene garantito il caricamento del bestiame:
- fino a 60 giorni
 - tra 60 e 120 giorni
 - oltre 120 giorni

OFFRE

- 1) Euro _____, ____ (diconsi euro _____/____) quale affitto alle condizioni e per la durata previste dal capitolato d'affitto sopra richiamato
- 2) la disponibilità ad anticipare il capitale necessario per l'esecuzione dei lavori riportati nella proposta tecnica:
- dal primo anno
 - dal secondo anno
 - dal terzo anno
 - dal quarto anno
 - dal 5 anno o mai

Data _____

In fede _____

Allega:

- proposta tecnica
- registro per i produttori titolari di una quota individuale in vendite dirette (Registro latte e prodotti lattiero caseari)
- copia del registro di stalla per verifica U.B.A. dichiarate e proprietà
- registro carico e scarico bestiame, contratti d'affitto attestanti le passate conduzioni di alpeggi
- altro (elencare)

A completamento dell'offerta andrà allegata, pena l'esclusione della gara:

- **per richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)
 - copia della carta d'identità.

- **per imprese agricole associate**
 - copia carta d'identità del legale rappresentante
 - elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo)
 - copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata

- **per le cooperative agricole:**
 - copia carta d'identità del legale rappresentante
 - atto costitutivo ed elenco soci;

- **per associazioni temporanee di scopo**
 - copia carta d'identità del capofila
 - copia di scrittura privata autenticata

L'offerta, completa degli allegati, andrà inserita in busta chiusa e sigillata riportante all'esterno la scritta: "**Licitazione privata Malga Alpe di Lenno in Comune di Tremezzina**".

La busta contenente l'offerta andrà indirizzata a:

Consorzio Forestale Lario Intelvese, Via Roma 9 loc. San Fedele – 22023 Centro Valle Intelvi (CO).

dovrà pervenire al protocollo del Consorzio Forestale **entro le ore 16,00 del giorno 11 maggio 2023**, sia a mezzo del servizio postale, sia consegnata direttamente a mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte e/o da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali.

L'Ente non considera valida la data di invio riportata dall'ufficio postale, qualora venisse recapitata oltre il termine indicato dal bando.

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide.

CAPITOLATO D’AFFITTO DELLA MALGA ALPE DI LENNO IN COMUNE DI TREMEZZINA

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto di affitto sottoscritto in data *GIORNO – MESE -ANNO* tra il Consorzio Forestale Lario Intelvese e il Sig. _____ alla malga Alpe di Lenno.

Art.1 - Individuazione e descrizione della malga

Il presente capitolato disciplina l’affitto della malga Alpe di Lenno del comune di Tremezzina - conferita in gestione al Consorzio Forestale Lario Intelvese con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 02.09.2022 la cui consistenza è data da (dati Piano d’Assestamento Forestale):

particella forestale	comune catastale	qualità di coltura	particella catastale	superficie Ha	superficie data in affitto
201	LENNO	PASCOLO	1132	parziale	0-39-88
201	LENNO	PASCOLO	2706	parziale	6-93-44
201	LENNO	FABR RURALE	2707	0-03-70	0-03-70
201	LENNO	PASCOLO	2705	3-24-00	3-24-00
201	LENNO	FABR RURALE	1131	0-14-40	0-14-40
201	LENNO	PASCOLO	2704	parziale	5-92-11
201	LENNO	PASCOLO	2703	parziale	4-20-06
201	PORLEZZA	CESPUGLIATO	2050	parziale	0-70-98
201	PORLEZZA	CESPUGLIATO	2043	parziale	3-85-08
201	PORLEZZA	CESPUGLIATO	2041	parziale	24-07-91
201	PORLEZZA	CESPUGLIATO	2128	parziale	1-18-60
201	PORLEZZA	CESPUGLIATO	2129	parziale	3-22-31
201	PORLEZZA	CESPUGLIATO	2119	parziale	0-17-80
201	LENNO	PASCOLO	1130	parziale	1-21-27
201	LENNO	PASCOLO	1132	parziale	32-40-62
201	LENNO	PASCOLO	2706	parziale	16-43-36

104-15-52

Consistenza e stato di conservazione dei fabbricati		n. vani	stato
Abitazione:		4	Discreto
	Camere	3	Discreto
	Cucina	1	Discreto
Fabbricati:		7	Discreto
	Ricovero animali	2	Discreto
	Fienile	3	Discreto
	Nevera	1	Discreto
	Magazzino	1	Discreto
Lavorazione e stagionatura formaggi:		2	Discreto
	Lavorazione	1	Buono
	Stagionatura	1	Discreto

Per il dettaglio delle aree oggetto della presente affittanza si veda la cartina allegata con il n. 1 che è parte integrante del presente atto.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, fissato in 153 giorni, potrà di regola iniziare il 15 Maggio e termina il 15 Ottobre d’ogni anno. Queste date potranno variare, su specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente Forestale competente, seconde le condizioni di vegetazione e di andamento climatico. Il periodo di utilizzo delle infrastrutture zootecniche (stalla, piazzali, depositi ecc..) dovrà di norma rispettare il periodo di monticazione, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Consorzio Forestale.

Il carico ottimale previsto è di **120 U.B.A. o paghe**, il carico minimo previsto è di **100 U.B.A. o paghe** (unità bovine adulte) così determinabili:

tipologia animali	U.B.A. o paghe
Vacca da latte	1
Bovino sopra i 2 anni	1
Bovino da 6 mesi a 2 anni	0,6
Bovino da 1 a 6 mesi	0
Equino sopra 1 anno	1
Equino sotto 1 anno	0,6
Ovini e caprini	0,15

La malga deve utilizzata principalmente per il pascolo di bovini che in ogni caso dovranno rappresentare almeno 3/4 del carico totale.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, l'affittuario deve rispettare il carico massimo stabilito, fatta salva una tolleranza in più del 20%.

Il Consorzio Forestale si riserva di controllare il carico nel modo che riterrà più opportuno.

Per ogni U.B.A. superiore al carico massimo stabilito oltre al 20% di tolleranza, il consorzio addebiterà all'affittuario un importo di € 15,00.

Qual'ora la malga non venga caricata con il numero minimo di 100 UBA il Consorzio Forestale può unilateralmente chiedere la rescissione del contratto.

Nel caso di mancata monticazione l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto, e il Consorzio Forestale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo, fatto salvo il diritto del Consorzio Forestale a rescindere unilateralmente il contratto.

I boschi ricadenti nel perimetro dell'alpe restano di pertinenza del Consorzio Forestale il quale potrà utilizzarli senza che il conduttore possa pretendere compensi di sorta a meno che i lavori di utilizzazione forestale non interferiscano negativamente sull'esercizio del pascolo.

Il Consorzio assegna annualmente, previa richiesta dell'affittuario, un quantitativo di legna ad uso della malga non superiore a 70 q.li, nei limiti consentiti dal piano di assestamento forestale vigente.

La concessione sarà alienata al prezzo medio applicato nella zona per gli assegni di legna ad uso focatico e previa presentazione di denuncia di taglio all'Ente delegato.

Art. 3 (Consegna e riconsegna della malga)

All'inizio e alla scadenza dell'affitto, il Consorzio Forestale, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture di servizio e delle eventuali singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, e l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. A fine contratto, sempre che non vengano rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penali e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva, ove necessario, la richiesta da parte del consorzio di eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari, al fine di affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporta automaticamente l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 4 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui qualità e quantità sono indicate nel piano di gestione alpeggi (se esiste), nel presente capitolato e nel verbale di consegna della malga.

Il Consorzio Forestale ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi la carenza degli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro **quindici giorni**, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal consorzio forestale. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, il consorzio forestale realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata dall'affittuario che, in questo caso deve, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. In caso di mancato reintegro entro la data stabilita il consorzio forestale può procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente affittuario in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come già precisato, a carico del affittuario che deve, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 5 (Migliorie)

Tutte le migliorie sia quelle realizzate dal Consorzio sia quelle inserite nella proposta tecnica devono essere preventivamente approvate dall'Ente Proprietario.

Il Consorzio Forestale ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Le parti valuteranno in contraddittorio eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe, l'eventuale aumento del canone non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Qualora l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, eventualmente realizzati nella stagione estiva, arrechi gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla successiva rata di pagamento del canone di affitto.

L'affittuario dovrà concordare preventivamente con il Consorzio Forestale e l'Ente Proprietario l'eventuale richiesta di contributi pubblici per l'esecuzioni d'interventi di miglioramento sull'alpeggio, altrimenti il Consorzio o l'Ente avranno facoltà di ritenerli senza obbligo d'indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta del Consorzio o dell'Ente è obbligato al ripristino dei luoghi a proprie spese.

Nel caso di anticipo di capitale per finanziare l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'affittuario, si redigerà apposita scrittura privata tra il Consorzio Forestale e l'affittuario, che dovrà essere approvata dall'Ente Proprietario prima dell'inizio degli interventi. In tale scrittura verranno dettagliatamente elencati gli interventi da effettuare e le modalità di esecuzione degli stessi, il valore del capitale anticipato ovvero stima preventiva del costo degli interventi corredata da preventivi, o computo metrico estimativo, verrà inoltre identificato il soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori (Consorzio Forestale o Affittuario) e la modalità di rendicontazione dei lavori effettuati e di restituzione del capitale anticipato (sconto sul canone annuo). La restituzione del capitale anticipato, ovvero il recupero delle somme anticipate, sarà autorizzato dall'Ente Proprietario a seguito di formale approvazione della rendicontazione presentata. La rendicontazione dovrà essere presentata all'Ente Proprietario, anche per mezzo del Consorzio Forestale, entro 45 giorni dalla fine dei lavori; L'Ente Proprietario provvederà all'approvazione del rendiconto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti da parte

dell'Ente Proprietario interrompono i termini di cui sopra. Ulteriori o diverse tempistiche potranno essere concordate e normate nella scrittura privata.

Art. 6 (Oneri generali a carico dell'affittuario)

Nell'esercitare l'attività di gestione della malga, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente affitto di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 80/2016 e s.m. e i.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta al consorzio forestale affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare il consorzio forestale ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il pagamento dei canoni (acquedotto, energia elettrica, gas ecc..) è totalmente a carico dell'affittuario.

Art. 7 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga l'affittuario adempire ai seguenti impegni:

- a) il bestiame monticato dovrà essere registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- b) il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte e commercializzazione dei prodotti dovrà essere provvisto di attestato HACCP
- c) il latte prodotto dovrà essere lavorato in alpeggio, nel rispetto delle linee d'indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n° 4° 2036 del 19/03/99 riguardante le linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 54/97;
- d) parte dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte (formaggio, burro, ricotta, etc.) dovrà essere venduta direttamente in Alpeggio
- e) il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto del piano di gestione predisposto dall'affittuario, d'intesa con il concedente, secondo le disposizioni le indicazioni del Piano Regionale degli alpeggi
- f) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto del Regolamento Regionale n°5 del 2007;
- g) gli equini al pascolo libero non dovranno essere ferrati;
- h) i suini dovranno essere contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i) i cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;
- j) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco previa autorizzazione del Consorzio Forestale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti nel rispetto dell'art.2;
- k) l'affittuario dovrà, entro il 10 novembre di ogni anno, compilare e recapitare al Consorzio Forestale e alla Comunità Montana, sul cui territorio è ubicata la malga, la scheda alpeggio predisposta dalla Regione Lombardia, con la quale fornire informazioni relative al numero dei capi di bestiame monticati distinti per tipologia, il periodo di monticazione, i nominativi, il numero e l'età delle persone presenti in alpe, etc.;

- l) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo annualmente di:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole dell'arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia o ammucchiarlo in una fossa scavata nel terreno, previa eventuale autorizzazione per il vincolo idrogeologico, adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale del consorzio forestale ed in genere nelle superfici pascolive più magre;
 - provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati onde scongiurare danni causati da precipitazioni nevose abbondanti.
- m) l'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
- dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria;
- n) l'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso il consorzio forestale nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.

Art. 8 (Oneri per il Consorzio Forestale)

Al Consorzio Forestale, in accordo e con la preventiva approvazione dell'Ente Proprietario, spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario. A tal fine, il Consorzio Forestale si impegna a destinare almeno il 20% del canone di affitto e degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle penalità a carico dell'affittuario, per le migliorie pascolive del proprio patrimonio.

Ai fini del presente capitolato vengono considerate opere di miglioramento fondiario anche gli adeguamenti e gli interventi prescritti da ATS.

Art. 9 (Divieti)

Durante il periodo di validità del contratto, nello svolgimento delle attività d'alpeggio, è vietato:

- a) asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- b) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell'alpeggio;
- c) il pascolo vagante;

- d) mandare il bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- e) il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- f) l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti a deposito, lavorazione e stagionatura del latte e derivati;
- g) depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito, lavorazione e stagionatura del latte e derivati;
- h) il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- i) la circolazione di veicoli non autorizzati;
- j) l'uso dei fabbricati oggetto dell'affitto, da parte di persone estranee alla conduzione dell'alpeggio (art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59); eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica.

Art. 10 (Inadempienze e penalità)

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative sanzioni, sia per quanto previsto nel presente capitolato, sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale 5 del 2007 "Norme forestali regionali", di cui all'art. 50 comma 4 della l. r. 5 dicembre 2008, n. 31".

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- art. 2 durata della monticazione e carico:
 - per monticazione anticipata, demonticazione ritardata): € 50,00 e € 15,00/giorno;
 - carico eccedente quello stabilito: € 15,00/UBA
- art. 7 oneri particolari per la gestione della malga:
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a,b,c,f,g,h,i,j,k,l,m: € 75,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera m, primo trattino: € 300,00;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c,d, e: € 300,00 per infrazione.
- Art. 9 contravvenzione ai divieti:
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a: € 500,00;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c,e,f:€ 200,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere b,d,g,h,i,j:€100,00 per infrazione.

Centro Valle Intelvi, *GIORNO – MESE - ANNO*

Per il Consorzio Forestale: Sig. Pierluigi Bianchi_____

Per l' Affittuario Sig _____